

**Art. .154 Alberature oggetto di tutela – alberi di pregio comunali**

1. Sono considerati "alberi di pregio comunali", ai fini del presente Regolamento, gli alberi, i filari e le alberate per cui siano verificati entrambi i requisiti di cui sotto:

- appartenenza alla specie proprie della vegetazione naturale: *Acer campestre* (Acer campestre), *Quercus ilex* (Leccio), *Fraxinus ornus* (Orniello), *Malus spp.* (Melo da fiore), *Pyrus paraste* (Pero selvatico), *Quercus pubescens* (Roverella), *Quercus cerris* (Cerro), *Quercus petraea* (Rovere), *Quercus robur* (Farnia), *Ulmus minor* (Olmo campestre), *Ulmus laevis* (Olmo bianco o ciliato), *Sorbus domestica* (Sorbo domestico), *Prunus avium* (Ciliegio), *Ostrya carpinifolia* (Carpino nero), *Carpinus betulus* (Carpino bianco), *Castanea sativa* (Castagno) o appartenenza alle specie proprie della vegetazione storicizzata caratterizzanti il paesaggio *Cupressus sempervirens* (Cipresso mediterraneo), *Pinus pinea* (Pino domestico), *Olea europaea* (Olivo), *Quercus suber* (Sughera), *Celtis australis* (Bagolaro), *Tilia spp.* (Tiglio), *Platanus spp.* (Platano), *Cedrus libani* (Cedro del libano) e *Cedrus atlantica* (Cedro dell'Atlante);
- gli esemplari devono avere diametro del tronco (misurato a 130 cm di altezza), superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza [*Quercus ilex* (Leccio), *Quercus pubescens* (Roverella), *Quercus cerris* (Cerro), *Quercus petraea* (Rovere), *Quercus robur* (Farnia), *Ulmus minor* (Olmo campestre), *Ulmus laevis* (Olmo bianco o ciliato), *Castanea sativa* (Castagno), *Cupressus sempervirens* (Cipresso mediterraneo), *Pinus pinea* (Pino domestico), *Quercus suber* (Sughera), *Celtis australis* (Bagolaro), *Tilia spp.* (Tiglio), *Platanus spp.* (Platano), *Cedrus libani* (Cedro del libano), *Cedrus atlantica* (Cedro dell'Atlante)]; superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza [*Acer campestre* (Acer campestre), *Fraxinus ornus* (Orniello), *Prunus avium* (Ciliegio), *Ostrya carpinifolia* (Carpino nero), *Carpinus betulus* (Carpino bianco), ]; superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza [*Malus spp.* (Melo da fiore), *Pyrus paraste* (Pero selvatico), *Sorbus domestica* (Sorbo domestico), *Olea europaea* (Olivo)]. Nel caso di alberi policormici fa fede la sommatoria dei singoli fusti o dove esistente il diametro al di sopra del colletto.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati comunque meritevoli di tutela alberi, filari o alberate che, pur non possedendo le caratteristiche sopraelencate al comma 1, presentando uno sviluppo complessivo considerevole ed un ottimo stato di salute risultano in possesso di almeno due dei seguenti elementi:

- a. particolarità del genere e della specie, quale possono averla alberi esotici, isolati o in filari, facenti parte di parchi storici edificati seguendo le mode del tempo (ad esempio le sequoie, le conifere esotiche in genere, etc.);
- b. significativo pregio paesaggistico o botanico, in quanto la pianta o il gruppo di piante costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio – per collocazione o caratteristiche – o perché risultano oggetto di interesse da un punto di vista scientifico;
- c. particolare ubicazione nel contesto urbano o territoriale, in quanto la pianta o il gruppo di piante risultano associati ad elementi caratterizzanti del paesaggio, quali tabernacoli, viali alberati, manufatti di pregio, ecc.;
- d. costituire un riferimento di eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o religioso, o rappresentare un riferimento tradizionale per la popolazione locale, in quanto l'esemplare o gli esemplari possono essere strettamente associati ad eventi storici o manifestazioni ed eventi tradizionali di carattere culturale o religioso che hanno avuto o abbiano luogo sul territorio.

3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici e Associazioni possono segnalare all'Amministrazione Comunale, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, l'esistenza di

alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche sopra descritte, allegando alla segnalazione idonea documentazione fotografica ed altra documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti (quali ad esempio estratti di pubblicazioni o di quotidiani di epoca, foto storiche, etc.).

4. L'ufficio competente, se valutata positivamente la segnalazione, procederà ad informare i proprietari degli alberi segnalati invitandoli a presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali controdeduzioni.

5. Gli alberi, filari o alberate che, a seguito dell'esame delle segnalazioni e delle eventuali controdeduzioni presentate da parte dei proprietari, potranno essere considerati meritevoli di tutela in quanto "alberi di pregio comunali" saranno inseriti in un apposito elenco ai fini della pianificazione urbanistica e degli interventi di cui al presente articolo.

6. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, come sopra individuati, riveste carattere di assoluta eccezionalità, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria. L'abbattimento degli alberi di proprietà privata, definiti dai requisiti di cui ai commi che precedono è comunque vietato se non in caso di grave pericolo per le persone o di danno per le cose.

7. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura con modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

8. In caso di rischio di schianto, andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito, alternative all'abbattimento.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, l'interessato dovrà inoltrare specifica richiesta utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Servizio competente. Nell'istanza, il privato deve indicare i motivi per cui intende procedere all'abbattimento, allegando una relazione tecnica completa di scheda di analisi VTA e di eventuale analisi strumentale redatta ed asseverata da dottore agronomo o forestale, a supporto della domanda stessa, richiedendo, ove necessario, la preventiva autorizzazione paesaggistica.

10. Il richiedente dovrà allegare alla domanda una planimetria quotata con rilievo completo delle piante presenti nell'area ed estesa ad una porzione di terreno di almeno mt. 20 oltre il limite dell'intervento, più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (es.: ingombro cantiere e sezione scavi).

11. L'autorizzazione potrà contenere le eventuali prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri. Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e comunicare al Servizio competente con almeno 7 giorni di anticipo l'inizio dei lavori.

12. Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo.

13. In casi di particolare complessità o ove si rendessero necessarie valutazioni tecniche specifiche, è facoltà dell'Ufficio competente acquisire consulenze specialistiche ai fini della valutazione delle richieste di abbattimento o delle segnalazioni di cui al comma 3.

14. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di richiesta, decorsi inutilmente i quali essa si intende rilasciata. Nel caso di abbattimenti richiesti in concomitanza con l'esecuzione di lavori di carattere edilizio soggetti a Permesso di Costruire il titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale costituirà altresì nulla osta all'esecuzione degli interventi di abbattimento.

15. È fatto obbligo, ai proprietari degli alberi di pregio, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante nonché di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

16. Il proprietario di alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni al fine di evitare che un abbandono al libero sviluppo vegetativo, possa comportare un pericolo di scosciatura o instabilità:

- potatura a tutta cima con tecnica del taglio di ritorno;
- rimonda periodica del secco;
- conservazione della forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata.

#### **Art. .155 Procedura semplificata di abbattimento**

1. L'abbattimento di piante non comprese tra le alberature di pregio è ammesso, comunque, solo nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui derivino situazioni di pericolo per persone o di danneggiamento di cose;
- b. quando la salute dell'albero non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili;
- c. quando la pianta sia giunta al termine del suo ciclo vitale;
- d. nel caso in cui l'abbattimento sia effettuato in correlazione ad interventi edilizi che rendono incompatibile la presenza della pianta nella sua collocazione attuale;
- e. quando la collocazione della pianta o il suo sviluppo siano divenuti incompatibili con il contesto in cui è collocata;
- f. quando sia effettuata nell'ambito della coltivazione di fondi agricoli e nell'esercizio delle pratiche agricole;
- g. per alberi collocati nella zona di rispetto del fiume Greve e del torrente Pesa e degli altri corsi delle acque pubbliche, intendendo per zona di rispetto tutto l'alveo e le fasce, in sponda destra e in sponda sinistra ricomprese entro i primi 10 metri dall'argine quando queste non siano interne ad aree recintate;
- h. quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal punto che precede l'interessato è tenuto ad inviare una comunicazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio competente, allegando adeguata documentazione fotografica comprovante la sussistenza delle condizioni che impongono l'abbattimento.

3. Decorsi 10 giorni dalla presentazione, senza che l'interessato abbia ricevuto comunicazioni in senso contrario da parte dell'Amministrazione Comunale, può essere dato corso all'intervento.

4. La procedura di cui al presente articolo è ammessa, per gli interventi eseguiti nell'ambito della manutenzione dei corsi d'acqua, solo a condizione che siano eseguiti da Enti o soggetti pubblici e con sistemazioni delle rive dei corsi d'acqua di tipo naturalistico.

#### **Art. .156 Interventi ammessi senza autorizzazione e/o comunicazione**

1. Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione gli interventi di abbattimento nel caso di:

- a. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- b. alberi disseccatisi entro tre anni dall'anno dell'impianto (fallanze) se sostituiti;
- c. alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassino 3,5 m di altezza;
- d. abbattimento di alberi appartenenti alle seguenti specie: Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia), Indaco bastardo, gelso papirifero;
- e. il taglio al piede di polloni di un albero con portamento policormico;
- f. alberi con una circonferenza del tronco inferiore a 30 cm misurata a 100 cm. da terra;
- g. alberi con un'altezza inferiore a 2 m, indipendentemente dalla circonferenza del fusto e non ricompresi negli articoli che precedono;
- h. alberi da frutta, ad eccezione di noci e ciliegi.

**Art. .157 Obbligo di reimpianto**

1. Per gli interventi di abbattimento consentiti ai sensi dell'articolo 154 e lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 155, il soggetto che effettua l'abbattimento è comunque tenuto al reimpianto di un numero di esemplari pari a quelli abbattuti.

2. Nel caso in cui i reimpianti non siano possibili nelle aree a disposizione del soggetto che ha eseguito l'abbattimento, è ammesso il reimpianto delle alberature in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

3. Decorso il termine massimo di 6 mesi dall'intervento di abbattimento, il responsabile è tenuto alla presentazione di documentazione fotografica attestante l'avvenuto reimpianto ai sensi del comma che precede.

**Art. .158 Interventi di ordinaria manutenzione delle aree verdi e delle alberature**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.

2. Viene fatto divieto nel territorio comunale di eseguire operazioni di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o tagli praticati su branche con diametro superiore a 15 cm, nonché qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale, ad eccezione di quelle costituenti siepi da tenere a forma. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e, come tale verrà sanzionato. Vengono escluse da vincoli di potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole, anche lungo le strade, nonché le sistemazioni vernacolari (viti maritate, capitozze lungo fossati, etc.).

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazioni. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale costituite da:

- potatura di specie arboree ed arbustive solo laddove necessario, fermo rimanendo che la corretta collocazione e impianto delle alberature deve tendere a rendere possibile il naturale sviluppo della pianta senza bisogno di interventi cesori;
- concimazioni;
- taglio dei tappeti erbosi;
- irrigazione ed annaffiature;
- diradamenti.

4. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando il rispetto degli aspetti di tutela ambientale, igienico sanitaria e di prevenzione contro il rischio di incendio, oltre che di decoro urbano, da parte dei soggetti proprietari, fermo restando il diritto di coltivazione in maniera naturaliforme e spontanea di siepi e giardini. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e se necessario di disinfezione o di derattizzazione.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

6. La vegetazione può oltrepassare il limite di proprietà verso il suolo pubblico solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo. E' fatto obbligo ai